

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2158 DELLA COMMISSIONE****del 6 dicembre 2021****recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/934 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina classica****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 71, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La peste suina classica è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
- (2) Nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/934 della Commissione <sup>(2)</sup>, che stabilisce le misure speciali di controllo della peste suina classica che gli Stati membri elencati nel relativo allegato I devono applicare per un periodo di tempo limitato nelle zone soggette a restrizioni elencate nel medesimo allegato.
- (3) Tenuto conto dell'efficacia delle misure di sorveglianza e di controllo adottate in Bulgaria in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione <sup>(3)</sup> e al regolamento di esecuzione (UE) 2021/934, presentate dalla Bulgaria al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, e in considerazione della situazione epidemiologica favorevole della peste suina classica in tale Stato membro, la voce relativa all'intero territorio della Bulgaria, attualmente elencato come zona soggetta a restrizioni nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/934, dovrebbe ora essere soppressa da tale allegato.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/934.
- (5) Visti i miglioramenti della situazione epidemiologica della peste suina classica in Bulgaria, e al fine di garantire che non sussistano restrizioni indebite in relazione a tale malattia, le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/934 mediante il presente regolamento dovrebbero entrare in vigore il prima possibile.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/934 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/934 della Commissione, del 9 giugno 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina classica (GU L 204 del 10.6.2021, pag. 18).

<sup>(3)</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2021

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---

ALLEGATO

«ALLEGATO I

**ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI**

**Romania**

L'intero territorio della Romania.»

---